

## NOVITA' IVA DISTACCO PERSONALE OSSERVAZIONI E DUBBI A LATERE RISPOSTA ADE 38/2025

Segnaliamo la pubblicazione della **risposta d'interpello AdE n. 38/2025** (che alleghiamo), la prima che affronta il tema del trattamento Iva del distacco del personale dopo le novità introdotte dal decreto salva infrazioni (D.L. 131/2024) per i prestiti e distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025<sup>1</sup>.

### Il caso

Alfa Spa (società in house) distacca temporaneamente alcuni dipendenti presso Beta (ente di diritto pubblico che si occupa di sanità ed è soggetto passivo nei limiti dell'art. 4) che (si legge nella risposta all'interpello) ha chiesto a Alfa la disponibilità di distaccare temporaneamente alcuni dipendenti per rafforzare il proprio settore "tecnico-amministrativo" al fine di realizzare progetti legati al PNRR. Le parti si accordano per il distacco al rimborso "paro paro" del costo sostenuto dalla distaccante ALFA.

A differenza di quanto prospettato dall'istante Alfa l'AdE conclude, per il caso specifico, con l'assoggettamento ad Iva del costo del distacco (fatturato da Beta ad Alfa).

### Osservazioni

Tralasciamo: (i) tutte le considerazioni di diritto transitorio; (ii) quelle sul condizionamento reciproco (nesso sinallagmatico) del "distacco" VS "rimborso somma" (aspetto che, per inciso, nella CGUE non avrebbe sancito la totale incompatibilità dell'art. 8, co.35, della L. 67/88); (iii) quelle (irrilevanti per la GGUE) sulla assenza o presenza di un "mark up".

Nella risposta 38 l'AdE conclude per l'assoggettamento ad Iva del distacco in analisi precisando (non essendo chiarissimo a che pro) che detto distacco "non avviene tra società appartenenti al medesimo gruppo". Mancando, oggi, qualsiasi punto di appoggio prima offerto dalla norma abrogata (art. 8, co.35, cit.) non stupisce, lato attivo, la conclusione sull'assoggettamento ad Iva.

**Quello che**, ad avviso di chi scrive, **inquieta** è il possibile effetto sulla detrazione in capo al distaccatario in sede di verifica. Togliamo Beta (che verosimilmente, essendo del settore sanitario, non detrae Iva a prescindere) e mettiamo un distaccatario comune. Siamo sicuri che l'AdE, magari fuori da parametri che coinvolgono la PA, non contesti (come emerge da molti contenziosi) la detrazione invocando la somministrazione illecita di manodopera ovvero distacchi "irrituali"?


Il dubbio è legittimo. Fuori dalle reti d'impresa (e forse dei gruppi), **il distacco lecito** (art. 30 d.Lgs 276/2003) è **solo quello temporaneo nell'interesse del distaccante. In questa risposta è stato affrontato il caso opposto (interesse del distaccatario) che con la "legge Biagi", secondo chi si occupa della materia, fa a pugni.**

### Conclusioni

Per il momento viene spontaneo concludere (e non va troppo bene) che il legislatore si sia limitato a togliere una norma in parziale (ma non totale) contrasto con la direttiva Iva senza dire cosa vuole sia fatto.

<sup>1</sup> Rinviamo, per approfondimenti, agli atti del convegno (webinar) tenuto in Associazione lo scorso 31/1/2025.

Non solo: ancora meno comprensibile, va osservato, è la mancata eliminazione del “gemello diverso” ovvero dell’articolo 26-bis della L. 196/1998 dove il nesso di reciprocità è nella causa stessa del contratto di somministrazione.

<i>Istituti a confronto (principali aspetti)</i>	<b>Somministrazione lavoro</b> <del>art. 20 ss d.Lgs 276/2003</del> art. 30 ss d.Lgs 81/2015	<b>Distacco del personale</b> art. 30 ss d.Lgs 276/2003	<b>Appalto genuino</b> art. 1655 ss CC
Prestatori abilitati	Solo <b>agenzie per il lavoro</b> autorizzate ex d.lgs 276/2003	Potenzialmente qualsiasi datore di lavoro	Qualsiasi impresa (purché non si tratti di appalto illecito di manodopera)
Causa	Interesse produttivo della somministrazione ai fini di lucro (e non altri interessi produttivi)	Qualsiasi <b>interesse</b> produttivo <b>specifico</b> legittimo <b>del distaccante</b> che non coincida però con quello della mera somministrazione di lavoro altrui (C.Min.Lav. n.3 del 15/01/2004) Interesse distaccante automatico nei contratti di rete d’impresa (art. 29 co. 4-ter) o (interpello Min.Lav. 1/2016) fra società appartenenti al medesimo gruppo	Esecuzione di una prestazione (opera o servizio) <b>a rischio appaltatore</b> , contro un corrispettivo in denaro  Si distingue dalla somministrazione di lavoro per la <b>organizzazione dei mezzi</b> necessari, e assunzione <b>a rischio, appaltatore</b> (art. 29 d.Lgs 276/2003)
Forma contratto	Scritta <b>a pena nullità</b> e possibilità imputazione rapporto di lavoro a carico utilizzatore (art. 33 e 38)	Opportunamente scritta per documentare l’interesse del distaccante	Libera (salvi casi particolari)
Durata	Tempo determinato o indeterminato; limitazione n° lavoratori somministrati a cui committente può far ricorso e altri divieti	Il distacco è, <b>per definizione, temporaneo</b> (in funzione dell’interesse del distaccante)	Ha ad oggetto l’esecuzione di un opera o servizi dietro corrispettivo
...	...	...	...
Trattamento Iva	Disciplina art. 26-bis L. 196/98 salvata (almeno per il momento) dal PdD AdE 7/2020	<del>FCI art. 8, co.35, L 67/1998 se addebito del solo rimborso del costo</del>  Noma abrogata dall’art. 16-ter del L 131/2024 con applicazione ai prestiti e ai distacchi stipulati o rinnovati a decorrenza dal 1/1/2025	Iva in rivalsa detraibile dal cessionario/committente secondo le regole ordinarie ( <b>purché si tratti di appalto genuino</b> e non di somministrazione/interposizione irregolare di manodopera)

\*\*\*\*\*

L’Area fiscale e, per i temi connessi al rapporto di lavoro nel distacco, l’Area Lavoro dell’Associazione rimangono a disposizione delle Imprese associate per eventuali chiarimenti. Tel. 0444.232210.